



ASSICURAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO

Condizioni contrattuali

ITALIANA
assicurazioni
GRUPPO REALE MUTUA

ASSICURAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO

CONDIZIONI CONTRATTUALI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

| | | |
|---|------|----|
| Definizioni | Pag. | 3 |
| Norme che regolano l'assicurazione in generale | " | 4 |
| Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto | " | 5 |
| Patti Speciali | " | 10 |
| D) Regate veliche | " | 10 |
| d-1) forma limitata | " | 10 |
| d-2) forma estesa | " | 10 |
| E) Locazione o noleggio | " | 10 |
| F) Scuola di vela o di guida | " | 10 |
| G) Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da incendio | " | 10 |
| H) Trasferimenti terrestri | " | 10 |
| I) Eventi Socio-politici | " | 10 |
| K) Danni all'apparato motore e all'impianto elettrico | " | 11 |
| M) Acque non protette | " | 11 |
| N) Alluvione Inondazione | " | 11 |
| P) Bagagli ed oggetti personali | " | 11 |
| Q) Deroga alla regola proporzionale per danni parziali | " | 12 |



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DEFINIZIONI

Alle sottoindicate denominazioni si attribuisce il seguente significato:

APPARATO MOTORE

Il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione, il quale può identificarsi con l'Assicurato.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

IMPIANTO ELETTRICO

Le batterie, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri, i dispositivi di protezione ed i cavi.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

NODO

L'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

QUADRANTE

La quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETA

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

UNITA DA DIPORTO

La costruzione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto, come definita dalla Legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2 - DURATA ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha la durata indicata nel mod. TRA56040 e non è tacitamente rinnovabile. Essa, ferma in ogni caso la scadenza indicata in polizza, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio dovuto.

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

ART. 3 - ALIENAZIONE DELL'UNITA DA DIPORTO

In caso di trasferimento di proprietà dell'unità da

diporto a qualsiasi titolo, l'assicurazione cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che la Società abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra unità da diporto di proprietà dell'Assicurato previo conguaglio del premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente. In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà alla restituzione del solo premio (al netto di addizionale di gestione e di imposte) relativo al periodo di assicurazione non goduto.

ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE **Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**

ART. 5 - ONERI FISCALI **Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.**

ART. 6 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE COMPETENTE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITÀ DA DIPORTO

ART. 7 - OGGETTO ASSICURATO

L'unità da diporto è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti (partita "a - corpo" del mod. TRA56040).

L'unità da diporto comprende anche le seguenti altre partite purché ne siano indicate in polizza (mod. TRA56040) le somme assicurate o venga fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza del rischio:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti: apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'unità di diporto (partita "b - dotazioni" del mod. TRA56040);
- vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita a - (partita "c - vele extra" del mod. TRA56040);
- battelli di servizio e/o motori di servizio (partita "d - battelli e/o motori di servizio" del mod. TRA56040).

L'unità da diporto non comprende:

- **indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;**
- **attrezzature da pesca e da immersione subacquea;**
- **documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;**
- **oggetti d'arte e di antiquariato.**

ART. 8 - SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata è quella indicata nel mod. TRA56040.

Nel caso di mancata indicazione partitaria dei valori, la somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita "a - corpo", salvo che sia provata, alla data del sinistro, la preesistenza degli oggetti di cui alle partite b), c), d).

Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in polizza dal Contraente non equivalgono a stima.

ART. 9 - LIMITI DI OPERATIVITÀ

La garanzia è operante a condizione che l'unità da

diporto sia usata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro:

- a) entro i seguenti limiti geografici:
 - in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei;
 - a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne;
- b) durante:
 - la navigazione o la giacenza, in acqua o a terra, con persone a bordo;
 - le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
 - la giacenza senza persone a bordo:
 - in porto,
 - in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola) ed in acque interne,
 - a terra;
 - l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;
 - l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Società;
- c) purché l'unità da diporto ed il comandante e/o il conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia "A" e l'unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione nel mod. TRA56040, l'assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia "B".

ART. 10 - RISCHI ASSICURATI

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto descritta nel mod. TRA56040 a seconda della forma di garanzia convenuta e richiamata nel citato modello.

"A" (GARANZIA MASSIMA)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono.

L'assicurazione dei danni parziali è prestata ai seguenti termini:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto non menzionata ai successivi punti b), c), d) sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- c) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto;
- d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

"B" (GARANZIA RIDOTTA)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono.

I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

"C" (GARANZIA MINIMA)

La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.

Sono comprese inoltre nell'assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposte dalle Autorità competenti.

ART. 11 - RISCHI ESCLUSI

Per le garanzie "A", "B" e "C", previste dall'art. 10 (rischi assicurati) sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- a) **dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio;**
- b) **colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'unità da diporto, la Società risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 Cod. Nav.);**

- c) **insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;**
- d) **innavigabilità dell'unità da diporto, deficiente manutenzione, usura;**
- e) **alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;**
- f) **atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;**
- g) **guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;**
- h) **radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.**

La garanzia non vale:

- i) **quando l'unità da diporto venga usata per competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove; ed inoltre, per le garanzie "A" e "B", previste dall'art. 10 (rischi assicurati);**
- l) **quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto dis-**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

posto non vale per il battello di servizio; non vale altresì per i mezzi di salvataggio quando l'unità da diporto si trova con persone a bordo;

m) per i danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.

Infine per la garanzia "A", prevista dall'art. 10 (Rischi assicurati), sono esclusi dall'assicurazione:

n) i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;

o) i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;

p) i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

q) le parti affette da vizi occulti.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) far pervenire alla Società avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 C.C., preceduto da telegramma o telex o telefax per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuta conoscenza.

Il predetto avviso alla Società deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;

b) procedere al salvataggio dell'unità da diporto e comunque prendere tutte le misure necessarie (art. 1914 C.C.) per evitare o diminuire il danno. L'intervento della Società per il salvataggio e/o la conservazione dell'unità da diporto non pregiudica i suoi diritti;

c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 C.C.

Su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;

d) far pervenire alla Società, nel più breve

tempo possibile, copia della denuncia di "Avvenimento straordinario" fatta tempestivamente all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 182 Cod. Nav.

Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società.

ART. 13 - ACCERTAMENTO DEL DANNO

La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

ART. 14 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Il limite massimo dell'obbligazione della Società è pari alla somma assicurata, salvo quanto previsto dall'art. 18.

Il valore indicato nel mod. TRA56040 per ogni partita costituisce il limite di indennizzo per tali beni.

ART. 15 - PERDITA TOTALE

Fermo il limite indicato nell'articolo che precede, l'indennizzo per perdita totale dell'unità da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro.

Si ha la perdita totale quando sia perduto il "corpo" dell'unità da diporto (partita "a - corpo" del mod. TRA56040) e le altre partite assicurate esistenti a bordo, perdute nel medesimo sinistro.

ART. 16 - ABBANDONO

L'Assicurato può abbandonare l'unità da diporto alla Società ed esigere l'indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un unico sinistro:

- l'unità da diporto è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità da diporto non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- l'unità da diporto si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Cod. Nav.:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità da diporto raggiunge il valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro.

Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

Art. 17 - Danni parziali

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 Cod. Nav.).

L'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 C.C. nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro.

ART. 18 - SPESE E COMPENSO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO - SPESE PER LA RIMOZIONE DEL RELITTO

Le Spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposte dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali. La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da diporto da parte di salvatori o recuperatori.

ART. 19 - CESSAZIONE DELLA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO DI CLASSE

Se il Contraente ha presentato il Certificato di Classe, attestante l'iscrizione dell'unità da diporto alla più alta classe del Registro Italiano Navale o del Lloyd's Register o dell'American Bureau of Shipping o di altro Registro approvato dalla Società e, al momento di un sinistro, il Certificato di Classe non risultasse in regolare corso di validità, l'indennità verrà ridotta nella stessa proporzione dello sconto goduto per la qualifica suddetta.

ART. 20 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Le indennità che risultassero dovute dalla Società, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagate previa deduzione della seguente franchigia fissa, che rimane a carico dell'Assicurato, da applicare per ogni e ciascun avvenimento:

- somma assicurata fino a euro 15.500, 1% da calcolarsi sulla somma assicurata con il minimo di euro 100;
- somma assicurata da euro 15.501 fino a euro 206.600:
 - unità da diporto fino a 9 anni di età: 0,75%, da calcolarsi sulla somma assicurata, con il massimo di euro 770;
 - unità da diporto oltre 9 anni di età: 1,25% da calcolarsi sulla somma assicurata, con il massimo di euro 1.030;
- somma assicurata:
 - oltre euro 206.600 e fino a euro 413.200: euro 1.030;
 - oltre euro 413.200 e fino a euro 516.500: euro 1.800;
 - oltre euro 516.500 e fino a euro 619.800: euro 2.580;
 - oltre euro 619.800: franchigia superiore da stabilire con patto speciale.

Inoltre verrà applicato lo scoperto del 20% dell'importo indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia, nei seguenti casi:

- a) perdita totale o abbandono dell'unità da diporto costruita in ferrocemento;**
- b) sottrazione totale di unità da diporto non iscritta nei registri di legge in conseguenza di furto, rapina e pirateria;**
- c) perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo o entrofuoribordo:**
 - a benzina;
 - diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;
- d) danni parziali derivanti dall'eventuale estensione di cui al Patto Speciale D) "Regate Veliche";**
- e) perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, ma in questo caso lo**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

scoperto del 20% verrà applicato in sostituzione della franchigia e con il massimo di euro 516.

ART. 21 - RINUNCIA ALLA RIVALSA CONTRO IL COMANDANTE O IL CONDUCENTE

La Società rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente dell'unità da diporto.

ART. 22 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, ivi compreso, in caso di furto, rapina e pirateria, il "certificato di chiusa inchiesta" qualora richiesto dalla Società e, in caso

di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità da diporto, se soggetta ad iscrizione.

In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

In caso di sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria o Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PATTI SPECIALI

Sono operanti, solo se espressamente richiamati in polizza e se sia stato pagato il relativo premio, alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia stipulata e specificata nel mod. TRA56040 (garanzia "A" oppure "B" oppure "C"), e sono soggetti alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

D) REGATE VELICHE

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante la partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove.

Sono escluse da questa estensione di garanzia le unità da diporto a vela:

- **con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali;**
- **con alberi in carbonio;**
- **multiscafi;**
- **prototipi.**

Alle suindicate definizioni si attribuisce il seguente significato:

Armamento frazionato: quando l'attacco dello strallo di prua all'albero è posizionato ad una altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurata dalla coperta.

Crocette acquartierate: le crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi.

Sartie volanti: le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquartierate.

L'assicurazione è prestata:

D-1) *negli stessi limiti della forma di garanzia prescelta ("A" o "B" o "C"). Nel caso di scelta della forma di garanzia "A", i danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti in quanto siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'unità da diporto;*

oppure:

D-2) *esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia "A" nei limiti della stessa. I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti per*

qualsiasi avvenimento. Restano comunque esclusi gli spinnaker ed i danni conseguenti a deformazioni o piegature delle vele.

I suddetti patti speciali (D-1 e D-2) non valgono durante la normale navigazione.

Le indennità che risultassero dovute dalla Società saranno soggette all'applicazione dello scoperto e della franchigia previsti dall'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

E) LOCAZIONE O NOLEGGIO OD ALTRI CONTRATTI DI UTILIZZO DELL'UNITÀ DA DIPORTO

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, con o senza equipaggio.

F) SCUOLA DI VELA O DI GUIDA

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.

G) RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER DANNI DA INCENDIO

La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto per danni allo stesso imputabili – salvo il caso di dolo – dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

H) TRASFERIMENTI TERRESTRI

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità da diporto effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi europei.

Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

I) EVENTI SOCIO-POLITICI

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.

Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali:

- dei Paesi extraeuropei, degli Stati e delle Regioni autonome appartenenti o già appartenuti alla Jugoslavia, nonché all'Albania.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

Il tasso netto annuo previsto per questa garanzia è pari allo 0,05%.

K) ALTRI DANNI ALL'APPARATO MOTORE E ALL'IMPIANTO ELETTRICO (solo con la garanzia "A" e per unità di valore assicurato superiore a euro 206.600)

Premesso che il Contraente dichiara che l'apparato motore dell'unità da diporto assicurata è provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento, l'assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.

La presente estensione comprende altresì i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.

Le indennità che risultassero dovute dalla Società, per questa estensione di garanzia, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 30% che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia.

M) ACQUE NON PROTETTE

In parziale deroga all'art. 9 punto b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è operante anche quando l'unità da diporto e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un quadrante, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne. Restano ferme le esclusioni di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

N) ALLUVIONE E INONDAZIONE

In parziale deroga all'art. 11 punto e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è operante anche per i danni da alluvione e inondazione.

P) BAGAGLI ED OGGETTI PERSONALI (solo con garanzia "A" indicando nella polizza il nome dell'Assicurato)

In parziale deroga all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valige e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi fotocine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico oggetto.

Restano esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato.

L'assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà dell'Assicurato e dei suoi famigliari e si trovino sull'unità da diporto descritta in polizza. I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili a seguito di furto e rapina ovvero in quanto siano **direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti** che colpiscono l'unità da diporto assicurata; incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione, in deroga all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con il limite di



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

euro 258 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della somma assicurata dell'unità da diporto.

Q) DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE PER DANNI PARZIALI (solo con la garanzia "A" o "B")

In deroga all'art. 17, terzo comma delle Condizioni

Generali di Assicurazione, all'indennità per danni parziali non verrà applicata la "regola proporzionale", prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro **fino al limite del 10%**.

L'applicazione della regola proporzionale sarà effettuata in relazione agli importi eccedenti il predetto limite.

Mod. TRA56041

ITALIANA
assicurazioni

Per la tutela del **patrimonio**



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it
Capitale Sociale €40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

www.italiana.it

GRUPPO REALE MUTUA